**CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE: ANALISI E APPLICABILITA' DEL MECCANISMO DI RIPARTIZIONE E VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE COSTO NETTO PER GLI ANNI 2011 E 2012.**

La scrivente Confederazione partecipa alla Consultazione pubblica in oggetto in quanto rappresenta imprese di spedizione internazionale, di logistica, di autotrasporto, nonché corrieri nazionali ed internazionali, che in virtù della vigente legislazione sui servizi postali (D.Lgvo n.261/2009) sono obbligate ad essere munite di un'*autorizzazione generale*.

La generica definizione di "pacco postale" vigente in Italia, ricomprendente di fatto qualsiasi invio di merce da 2 a 30 chilogrammi, ha fatto sì che le imprese di trasporto merci si muniscano di autorizzazione generale, anche solo in via cautelativa al fine di evitare eventuali sanzioni da parte delle Autorità postali.

Nella discussione parlamentare sul decreto legislativo n.58/2011 di recepimento della Direttiva comunitaria 6/2006 Confetra, audita dalle competenti Commissioni di Camera e Senato (v. Allegato 1), evidenziò l'iniquinà e la violazione della disciplina comunitaria laddove la normativa italiana di fatto equipara la regolamentazione dei soggetti operanti in regime di autorizzazione generale a quella dei soggetti operanti in regime di licenza individuale che eseguono servizi rientranti nel Servizio Universale. In particolare sul tema della contribuzione al Fondo di Compensazione, il Parlamento impose al Governo di precisare che l'obbligo di contribuzione per i titolari di autorizzazione generale fosse previsto solo in relazione agli introiti lordi per "servizi sostitutivi di quelli compresi nel Servizio Universale" (v. Allegato 2).

Quella precisazione è servita ad escludere dall'obbligo di contribuzione le imprese titolari di autorizzazione generale che non sono in diretta competizione col fornitore del Servizio Universale, come le imprese rappresentate dalla Confetra.

In particolare le imprese di trasporto, spedizione e logistica forniscono preminentemente servizi B2B rispondenti a logiche commerciali che nulla hanno a che fare con i servizi postali rientranti nel Servizio Universale e che si caratterizzano per la personalizzazione e l'individualità del servizio offerto, non avendo obbligo né interesse a fornire servizi standard uniformi come viceversa si richiede per i servizi postali rientranti nel Servizio Universale.

A conferma di ciò si tenga presente che le imprese in questione – compresi i corrieri nazionali ed internazionali – non hanno nessuna evidenza nei propri bilanci d'esercizio degli "introiti relativi a servizi sostitutivi di quelli compresi nel Servizio Universale", non essendo mai la loro offerta commerciale caratterizzata da servizi postali rientranti nel Servizio Universale.

Anche la classificazione Istat che caratterizza le imprese in questione è diversa da quella che riguarda i fornitori di servizi postali.

Riguardo in particolare ai corrieri, i servizi a valore aggiunto forniti dagli stessi non possono essere intercambiabili/sostitutivi di quelli compresi nel Servizio Universale, caratterizzandosi per l'affidabilità, la personalizzazione, l'efficienza e l'autonomia commerciale, tutti concetti estranei alle caratteristiche del Servizio Universale.

In conclusione la scrivente Confederazione non condivide le valutazioni dell'Autorità in merito al meccanismo di ripartizione del costo netto del Servizio Universale, laddove la stessa tenda a individuare tra i servizi offerti dalle imprese titolari di autorizzazione generale anche un set di servizi sostitutivi di quelli rientranti nel Servizio Universale.

IL PRESIDENTE

Nereo Marcucci

*Nulla Osta alla pubblicazione*



**AUDIZIONE CONFETRA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI  
LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI POSTALI (ATTO 313)  
CAMERA DEI DEPUTATI - COMMISSIONI TRASPORTI E POLITICHE  
DELL'UNIONE EUROPEA  
Roma, 26 gennaio 2011**

Confetra richiama l'attenzione sulle disposizioni dello Schema di decreto legislativo di liberalizzazione dei Servizi Postali (Atto 313) che sono in contrasto con la Direttiva n.6/2008/CE e che hanno un impatto negativo sulle attività di trasporto, spedizione e logistica delle merci.

**1. Titolari di Autorizzazioni Generali – Contributo al fondo di compensazione ed ai costi dell'Agenzia - Obblighi relativi ai contratti di lavoro - Sanzioni.**

L'attuale normativa sui servizi postali dettata dal decreto legislativo n.261/1999 prevede per i fornitori dei servizi che esulano dal Servizio Universale l'obbligo di richiedere un'*autorizzazione generale*. Tra i suddetti servizi rientrano, in particolare: (i) la raccolta, il trasporto e la distribuzione degli invii postali oltre i 2 kg e dei pacchi postali oltre i 20 kg; (ii) i servizi a valore aggiunto (corriere espresso). Gran parte delle imprese di trasporto, spedizione e logistica sono titolari di autorizzazioni generali, in particolare tutte le imprese che effettuano trasporti di piccoli colli (trasporti a collettame) le imprese che consolidano grandi partite di merce (trasporti a groupage), nonché i corrieri espressi.

Finora la disciplina delle autorizzazioni generali era tollerata dalle imprese interessate. Lo Schema di decreto legislativo, peraltro, introduce modifiche inaccettabili tese a avvicinare la regolamentazione dei soggetti operanti in regime di autorizzazione generale a quelli operanti in regime di licenza individuale ( per l'esecuzione dei servizi rientranti nel Servizio Universale), in palese contrasto con quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria n.6/2008/CE che distingue chiaramente le due tipologie di titoli autorizzativi.

In particolare nello Schema di decreto vengono introdotti a carico dei titolari di autorizzazioni generali:

- l'obbligo di contribuire al Fondo di Compensazione del Servizio Universale, nella misura del 10 per cento degli introiti derivanti dall'attività autorizzata (art.1 c.8 lettera b);
- l'obbligo di contribuire alle spese di funzionamento della neo costituita Agenzia di regolamentazione nella misura dell'1 per mille dei propri ricavi (art.1 c13);
- l'obbligo di rispettare le condizioni di lavoro previste dalla contrattazione collettiva di lavoro "*di riferimento*" (art.1 c.6 lettera d) e art. 1 c.18);

- l'applicazione di pesanti sanzioni in caso di violazioni in materia di autorizzazione (da 5.000 a 150.000 euro).

Le suddette disposizioni penalizzano ingiustamente le imprese di trasporto, spedizione e logistica, oltre che i corrieri espressi, che intendono continuare a svolgere la loro attività, come avvenuto fino ad oggi, e che non sono in diretta competizione con il fornitore del Servizio Universale. Confetra chiede pertanto al Parlamento di richiamare il Governo ad apportare le modifiche conseguenti.

## **2. Titolari di Licenze individuali – Liberalizzazione del servizio postale.**

Le licenze individuali sono obbligatorie per i fornitori di servizi che rientrano nel Servizio Universale. Nel comparto imprenditoriale rappresentato da Confetra sono presenti imprese potenzialmente interessate a coprire l'offerta dei servizi postali rientranti nel Servizio Universale che in base alla Direttiva n.6/2008/CE devono ora essere completamente liberalizzati.

Lo Schema di decreto legislativo presenta aspetti che contrastano il processo di liberalizzazione. In particolare Confetra richiama l'attenzione sulle seguenti criticità:

- nello Schema di Decreto viene previsto il mantenimento della riserva per Poste Italiane Spa sulla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari; tale servizio potrebbe viceversa essere svolto anche da operatori privati con il rispetto dei vincoli di ordine pubblico;
- l'individuazione del perimetro del Servizio Universale è ampia in quanto contiene anche la cosiddetta posta massiva, un servizio che molti Paesi (Germania, Olanda, Austria) hanno escluso. Un ampio perimetro del Servizio Universale comporta un suo maggior onere e il rischio che gli operatori diversi da Poste italiane siano chiamati a ripianare i maggiori costi tramite il Fondo di compensazione.

## **3. Autorità di controllo.**

La scelta di affidare i compiti di regolamentazione dei Servizi postali ad un'Agenzia governativa anziché ad un'Authority indipendente, pur essendo motivata dalla necessità di risparmi finanziari, non rispetta i principi comunitari, in quanto non garantisce quei criteri di autonomia e di imparzialità che ne giustificerebbero la costituzione.

*Allegate proposte di emendamenti*

**Emendamenti allo Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità”. (Atto n.313/2010)**

#### **Emendamento 1**

*All'articolo 1 comma 8 la lettera b) è soppressa.*

L'emendamento è finalizzato ad escludere per i titolari di autorizzazioni generali l'obbligo di contribuzione al Fondo di compensazione degli oneri del Servizio Universale

#### **Emendamento 2**

*All'articolo 1 il comma 13 è così sostituito:*

*13. All'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

*“2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 10, il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali di cui all'articolo 5 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'autorità di regolamentazione mediante il contributo di cui all'articolo 2, comma 9, del presente decreto.”*

L'emendamento è finalizzato ad escludere che i titolari di autorizzazioni generali debbano versare un contributo pari all'1 per mille dei loro ricavi per il funzionamento dell'Agenzia di regolamentazione, al pari dei titolari di licenza individuale. I contributi dovuti dai titolari di autorizzazioni generali devono infatti continuare ad essere fissati annualmente in misura fissa con decreto del Ministro delle Comunicazioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del d.lgvo 261, come avvenuto fino ad oggi.

#### **Emendamento 3**

*All'articolo 1 il comma 14 è così sostituito:*

*14. Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:*

*“Articolo 18-bis  
(Obblighi in materia di condizioni di lavoro)*

*1. I soggetti esercenti i servizi postali di cui agli articoli 3, comma 11, 5 e 6, sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dalle contrattazioni collettive di lavoro.”*

L'emendamento è finalizzato a richiamare il rispetto delle condizioni di lavoro dei vari contratti collettivi applicati dalle imprese che svolgono servizi postali.

#### **Emendamento 4**

*All'articolo 1 comma 16 le lettere e) e g) sono soppresse*

L'emendamento è finalizzato ad abolire il pesante incremento (1000 per cento!) delle sanzioni a carico dei titolari di autorizzazioni generali

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. (Atto n. 313).**

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

premesso che:

il settore postale negli ultimi anni è stato caratterizzato da significativi cambiamenti che hanno riguardato il contesto regolatorio, il grado di concorrenzialità dei mercati e l'evoluzione delle esigenze della clientela;

in tale quadro, la direttiva 2008/6/CE, completa il processo di liberalizzazione del mercato, già avviato con le direttive 97/67/CE e 2002/39 CE, rispettivamente trasposte nell'ordinamento nazionale con i decreti legislativi 22 luglio 1999, n. 261 e 23 dicembre 2003, n.384, al fine di giungere alla creazione di un mercato unico dei servizi postali;

il presente schema di decreto legislativo deve provvedere all'attuazione della citata direttiva 2008/6/CE nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 37, comma 2, della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009) nonché della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 37;

il punto di maggiore criticità nell'attuazione della citata disciplina comunitaria riguarda la designazione di un'autorità di regolazione che consenta, nel rispetto della citata clausola di invarianza finanziaria, una piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo di fornitori di servizi universali, superando, in tal modo, il vigente sistema di regolazione, oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea in data 25 giugno 2009 (n. 2009/2149);

la scelta operata con lo schema di decreto legislativo in esame, si muove nella giusta direzione dell'individuazione di un soggetto, l'Agenzia, qualificato come «giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore», e operante «sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità»;

la mera enunciazione di tali principi, tuttavia, non appare in sé sufficiente ad assicurare quella piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo di fornitori di servizi universali prescritta dalla disciplina comunitaria, ma necessita di essere tradotta in disposizioni puntuali;

in tale prospettiva, lo schema di decreto legislativo richiede significativi interventi migliorativi sia sotto il profilo delle regole di funzionamento

dell'Agenzia sia sotto quello delle funzioni e delle strutture della stessa, al fine di assicurarne una

Pag. 132

maggior autonomia dal Governo, mediante l'introduzione di opportune deroghe alla disciplina generale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

un altro aspetto di primaria importanza è rappresentato dalla disciplina del servizio universale sia per quanto concerne la designazione del fornitore sia per quanto riguarda la copertura dell'onere che deriva dal servizio stesso;

la scelta di designare Poste italiane S.p.A. quale operatore chiamato ad assolvere agli obblighi del servizio universale per un periodo di cinque anni, rinnovabile per non più di due volte - come risulta dalle dichiarazioni rese dal Ministro dello sviluppo economico nel corso della sua audizione davanti alle Commissioni riunite IX e XIV della Camera dei deputati, nella seduta dell'8 febbraio 2011 - è derivata da un'indagine di mercato condotta con criteri rigorosi, volta a verificare il soggetto che fosse in grado di fornire i servizi richiesti al minor costo per la collettività;

in vista della realizzazione di una incisiva strategia aziendale di lungo periodo, per altro, potrebbe risultare opportuno affidare il servizio universale a Poste italiane S.p.A. direttamente per un periodo di quindici anni non rinnovabile, salvo possibilità di revoca da parte del Ministero dello sviluppo economico, in caso di mancato miglioramento dell'efficienza del servizio universale da verificare a cura dell'Agenzia ogni cinque anni sulla base di indicatori di efficienza definiti e quantificati con apposito provvedimento;

appare opportuno specificare, con riferimento alla responsabilità per la fornitura dei servizi postali, che la disciplina dettata dal codice civile si applica per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali;

con riferimento alla copertura dell'onere del servizio universale, dovrebbero essere meglio precisati i parametri di calcolo utilizzati per la quantificazione del fondo di compensazione e dovrebbero essere più puntualmente individuati gli operatori tenuti a contribuirvi;


non appaiono sussistere esigenze di ordine pubblico che giustificano l'affidamento in via esclusiva al fornitore del servizio universale dei servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire i commi da 6 a 11 con i seguenti:

«6. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale, il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio direttivo è composto dal direttore generale, che lo presiede, e da due membri. I componenti del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della



Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. I membri del Consiglio direttivo sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con

Pag. 133

funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da un membro supplente.

7. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il consiglio direttivo adotta le deliberazioni relative all'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 e irroga le sanzioni di cui al comma 5. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.

8. I compensi spettanti agli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle risorse di cui al comma 18.

9. Gli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. A pena di decadenza il direttore generale e gli altri membri del consiglio direttivo non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. Non si applica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il

comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

11. Il direttore dell'Agenzia può essere revocato e gli organi possono essere sciolti per gravi e motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del direttore generale e del consiglio direttivo dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo degli organi dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 6.

12. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni di cui al comma 4, attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali. Il personale trasferito non potrà superare l'80 per cento della consistenza del personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa direzione generale.

13. Al personale che accede al ruolo organico dell'Agenzia è riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi la contrattazione collettiva del comparto di provenienza.

Pag. 134

14. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;

b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dagli operatori del settore, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia.

15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto del presente decreto, le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi



e le modalità di esercizio delle funzioni.

16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unità.

17. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 16, sono individuate le risorse di personale e le risorse strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ai sensi del comma 11 e ne è disposto il trasferimento.

18. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 17, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera a) del comma 14, entro il limite dell'80 per cento delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del Ministero dello sviluppo economico. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì determinate, in sede di prima applicazione, la misura del contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia.

19. L'Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilità, ispirato, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Il regolamento di cui al presente comma è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

20. Con regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, alla modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, prevedendo, sulla base della ricognizione delle attribuzioni in materia di servizi postali che restano nella competenza del Ministero, che il Dipartimento

Pag. 135

per le comunicazioni sia articolato nella Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, nella Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e per i servizi postali, nella Direzione generale degli ispettorati territoriali e nell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, ed effettuando la conseguente riduzione della dotazione organica del Ministero medesimo.

21. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia

sull'attività da essa svolta nell'anno precedente.

22. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

*conseguentemente:*

1.1) al comma 2-*bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 13 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «del decreto di cui all'articolo 2, comma 10,» con le seguenti: «del decreto di cui all'articolo 2, comma 18,»;

b) sostituire le parole: «il contributo di cui all'articolo 2, comma 9,» con le seguenti: «il contributo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera b)»;

1.2) all'articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal comma 16 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-*quinquies*, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2, comma 9, lettera a)» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 14, lettera a)»;

b) al comma 8, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a)» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 16»;

1.3) al comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 18 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire le parole: «e comunque non oltre tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 10 del medesimo articolo 2» con le seguenti: «e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo articolo 2»;


2) all'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sopprimere la lettera b);

3) all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 8, lettera a), dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo sostituire le parole «non ricava dalla fornitura del servizio universale entrate, derivanti dalla fornitura del servizio universale», con le seguenti non ricava dalla fornitura del servizio universale e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4 entrate»;

4) all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 8, lettera b), dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo dopo le parole: «introiti lordi» aggiungere le seguenti: «relativi a servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale»;

5) all'articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 15 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile»;

6) all'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 18 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Sulla base



dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 3, il servizio universale è affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni non rinnovabile, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, salvo revoca disposta dal Ministero dello sviluppo economico nel caso in cui non si registri un miglioramento dell'efficienza nello svolgimento del predetto servizio verificato a cura dell'Autorità nazionale di regolamentazione, ogni 5 anni, sulla base di indicatori definiti e quantificati con apposito provvedimento della medesima Autorità»;

*e con le seguenti osservazioni:*

all'articolo 2, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 261 del 1999 si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle associazioni di consumatori nelle attività di monitoraggio controllo e verifica del rispetto di *standard* di qualità del servizio postale universale svolte dall'Agenzia;

all'articolo 2, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 261 del 1999 si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle associazioni di consumatori nelle attività di analisi di monitoraggio dei mercati postali svolte dall'Agenzia;

all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 261 del 1999 si valuti l'opportunità di estendere i poteri sanzionatori dell'Agenzia, in coerenza con quanto indicato nella relazione illustrativa al presente schema di decreto legislativo, anche ai casi di violazione delle norme di legge e di regolamento.